



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**IMPOSTA DI REGISTRO: TASSAZIONE PERCENTUALE PER LE  
PRESTAZIONI RESTITUTORIE RESE IN ESECUZIONE DI UN  
PROVVEDIMENTO GIUDIZIALE**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 13<sup>a</sup>, sentenza  
del giorno 12 settembre 2025, n. 5472

**Composizione**

Cappelli Paola (Presidente) – Novelli Paolo (Relatore) – Laudiero Vincenzo  
(Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL  
1972) – 120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Alternatività IVA e Imposta di Registro - Provvedimento giudiziale di condanna  
- Prestazioni restitutorie – Tassazione - modalità - Individuazione

**Massima**

In tema di alternatività tra imposta di Registro e IVA, le prestazioni restitutorie, disposte con provvedimento giudiziale di condanna, non costituiscono di per sé cessioni di beni o prestazioni di servizi poste in essere nell'esercizio di imprese, arti o professioni, ai fini della soggezione ad IVA, conseguendone che, in caso di provvedimento di condanna alla restituzione di somme corrisposte in mancanza di valido titolo giustificativo, queste ultime non possono essere ricondotte alla nozione di pagamento di corrispettivi o prestazioni soggette all'IVA, il cui adempimento è stato ottenuto in via coattiva mediante la condanna medesima, ma vanno tassate, ai fini dell'imposta di registro, mediante applicazione della tariffa in misura percentuale.

**Rif. normativi**

art. 8, Nota II, della Tariffa - Parte Prima allegata al d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131



*Consiglio di Presidenza  
della Giustizia Tributaria*

---

*Ufficio del Massimario*

**Conformità** Cass. civ., sez. trib., 31 agosto 2022, n. 25610

**Anno pubb.** 2025